

AGEVOLAZIONI

Cumulabili i crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e beni strumentali

di Debora Reverberi



Con la [risposta all'istanza di interpello n. 360 di ieri, 16.09.2020](#), l'Agenzia delle entrate ha chiarito **le regole di cumulo del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno** con altre misure agevolative aventi ad oggetto i medesimi costi.

Il **credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno**, introdotto dall'**articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015** (c.d. legge di Stabilità 2016), premia le imprese che effettuano **investimenti, dal 01.01.2016 al 31.12.2020, in beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite** delle seguenti regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Cumulabilità con aiuti "de minimis" e altri aiuti di Stato

Il **comma 102** della norma istitutiva del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno, secondo la formulazione attualmente in vigore, prevede un **criterio generale di cumulabilità, a determinate condizioni**, con le seguenti agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi:

- **aiuti "de minimis";**
- altre misure qualificabili come **aiuti di Stato** ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Tale **cumulo è subordinato al rispetto dei limiti di intensità o di importo di aiuto più elevati** consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Il criterio generale di cumulabilità del credito d'imposta Mezzogiorno sancito al comma 102 **si applica agli investimenti effettuati**, secondo il principio di competenza dell'[articolo 109 Tuir](#), **dal 01.03.2017 al 31.12.2020**, per effetto delle modifiche apportate dall'[articolo 7-quater D.L. 243/2016](#).

La disciplina previgente, in vigore per gli **investimenti effettuati dal 01.01.2016 al 28.02.2017**, conteneva, per contro, un **divieto di cumulo del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno con aiuti "de minimis" e con altri aiuti di Stato** aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

Cumulabilità con altre misure agevolative di carattere generale

La disciplina del credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno **non esclude espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale**.

In relazione alla formulazione previgente dell'**articolo 1, comma 102, L. 208/2015**, l'Agenzia delle entrate ha precisato nella [circolare 34/E/2016](#) la **cumulabilità tra credito Mezzogiorno e il c.d. super ammortamento**, di cui all'**articolo 1, commi 91-94, L. 208/2015**.

Dunque, in presenza di un **investimento in un bene materiale strumentale nuovo**, destinato a strutture produttive localizzate nelle zone assistite del Mezzogiorno, **effettuato dal 01.01.2016 al 31.12.2019** l'impresa poteva beneficiare contestualmente:

- del **credito d'imposta Mezzogiorno**;
- della **maggiorazione del 140% del costo di acquisizione del bene** ai fini della deduzione delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing.

Per gli **investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020** si pone dunque la questione circa la **cumulabilità tra il credito d'imposta Mezzogiorno e il credito d'imposta investimenti in beni strumentali**, introdotto dall'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Il caso è stato espressamente analizzato nella [risposta all'interpello 360 di ieri](#), in cui l'Agenzia delle entrate si è pronunciata sulla possibilità di cumulo tra le due agevolazioni nell'ipotesi di **investimenti effettuati nell'anno 2020 in beni materiali strumentali nuovi 4.0**, rientranti nell'allegato A annesso alla Legge di Bilancio 2017, destinati a strutture produttive localizzate nelle zone assistite delle regioni del Mezzogiorno.

La disciplina del credito d'imposta investimenti in beni strumentali, al **comma 192 dell'articolo 1, Legge 160/2019**, prevede la **regola generale di cumulabilità con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi "a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività**

produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Risulta dunque espressamente confermata dall'Agenzia delle entrate **la cumulabilità tra credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali**, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per **beni materiali ordinari** di cui al **comma 188, dell'articolo 1, [L. 160/2019](#)**, sia per **beni materiali 4.0** di cui al **comma 189, dell'articolo 1, [L.160/2019](#)**.